

Settore: TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE	E Nº	DEL	

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA PAPURELLO ANTONIA A SEGUITO SENTENZA CIVILE N. 577/2014 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA E SUCCESSIVO ATTO DI PRECETTO.


### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO:

- che il Comune di Montecreto nell'ottobre del 1997 ha costruito un depuratore, quale terminale della condotta fognaria della frazione di Acquaria;
- che la Sig.ra Papurello Antonia, proprietaria di una casa posta nelle vicinanze del nuovo depuratore ha fatto causa al Comune di Montecreto (n. 2547/1997), chiedendo un risarcimento danni, fondato in massima parte sull'aspetto della salute, quantificato in atto di citazione in £. 500.000.000# (€. 258.228,45#) e un danno patrimoniale all'immobile (deprezzamento), secondo la quantificazione prospettata dal C.T.U. in €. 48.375,00;
- che il Comune di Montecreto si era dovuto costituire in giudizio a difesa delle sue buone ragioni;
- che il Tribunale Ordinario di Modena, con sentenza n. 1817 del 20/112006, cronologica 9229, respingeva la richiesta di £. 500.000.000# per danno alla salute, ma condannava il Comune di Montecreto al risarcimento danni, quale deprezzamento dell'immobile quantificando e riducendo il valore prospettato dal C.T.U. di €. 48.375,00#, a fronte di un valore di €. 139.000,00# di tutto il fabbricato, in €. 15.000,00# e a rifondere la controparte di metà delle spese di lite;
- avverso la suddetta sentenza la Sig.ra Papurello Atonia ha proposto appello con l'atto di citazione in data 31/12/2007, citando il Comune di Montecreto a comparire davanti alla Corte di Appello di Bologna in data 25/06/2008;
- il Comune di Montecreto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09/04/2008, decideva di resistere in giudizio nell'appello proposto dalla Sig.ra Papurello Antonia;
- la Corte d'Appello di Bologna, sezione II civile, con sentenza n. 567/2014 di Rep. (R.G. n. 58/08 Cron. n. 660/2014) del 14/01/2014 depositata in cancelleria il 20/02/2014 rigettava l'appello incidentale e, in parziale accoglimento e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza di 1° grado, condannava il Comune di Montecreto al pagamento in favore della Signora Papurello Antonia della somma di €. 48.375,00#, quale deprezzamento del fabbricato, detraendo l'importo di €. 15.000,00# già pagati alla proprietaria dal Comune, nonché alla rifusione della metà delle spese legali, stabilite per l'intero in €. 7.000,00#, oltre accessori di legge; non riconosceva, a conferma della sentenza di 1° grado, il danno richiesto per la salute pari a €. 258.228,45#;
- la notifica della suddetta sentenza, avvenuta a mezzo del servizio postale, da parte dell'Ufficiale Giudiziario addetto presso la Corte di Appello di Bologna e dell'atto di precetto

C.F.: 83000490363 - P.IVA: 00679510362

Tel: 0536-63722 Fax: 0536-63470





UFFICIO TECNICO

per il pagamento di quanto riconosciuto con la sentenza, riporta la date del 16/09/2015. E' pervenuta al protocollo comunale in data 17/09/2015, n. 2263.

# CONSIDERAZIONI SULLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA:

Elemento essenziale a base delle motivazioni della suddetta sentenza sono i valori di mercato del fabbricato, rilevati da parte del C.T.U. nell'anno 1997 (per totali €. 139.000,00#; del valore a mq. di superficie commerciale pari a €. 1.150,00#; del valore di €. 26,00/mq per il giardino) che la Corte di Appello ha ritenuto congrui, nonostante nei 17 anni dall'inizio della causa i valori immobiliari sono diminuiti sull'intero territorio nazionale, con una crisi dello stesso mercato immobiliare che perdura tutt'ora, come può desumersi anche dalle note trimestrali e dai valori rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ritengo, leggendo le motivazioni della Corte, che abbiano visto e valutato un altro fabbricato, non quello in oggetto: se si considerano le caratteristiche costruttive, l'epoca di costruzione (anno 1982), la funzionalità degli impianti (vedi l'età), tutti elementi considerati dalla Corte di Appello, ci troviamo di fronte ad un edificio degli anni "80 che non rispetta i parametri di sismicità, di coibentazione, ubicato in zona agricola, umida per la collocazione a Nord del fabbricato, a km 1,200 dal centro abitato della frazione di Acquaria, raggiungibile d'inverno con difficoltà data l'elevata pendenza della strada di accesso. Non si capisce come possa la Corte avere visto: "..il gradevole contesto naturalistico in cui l'immobile è ubicato, nonché la vicinanza dello stesso a località di interesse turistico". Il valore del fabbricato di €. 139.000,00# stimato dal C.T.U., Geom Zanetti, era nel 1997 già molto favorevole alla proprietaria e non realizzabile sul mercato. Il terreno di pertinenza, il cui valore è stimato in €. 26,00/mq, è normale terreno agricoloboscato, avente un valore commerciale, nell'epoca della causa come attualmente, di €. 1,00/mq. A seguito della sentenza succitata, il Comune aveva la possibilità di ricorrere in Cassazione, con ulteriori costi di spese legali, preventivate pari a €. 19.000,00# oltre 4% per cassa forense e 22% per I.V.A., per complessivi €. 24.107,00#.

Nel giudizio della Cassazione il Comune poteva chiedere di riformare la sentenza di secondo grado eliminando ogni condanna a carico del Comune, ma la controparte avrebbe potuto presentare controricorso, chiedendo la somma totale (sempre richiesta nei due gradi di giudizio) di €. 258.228,00# a titolo di danno biologico, morale ed esistenziale.

Viste le due diverse valutazioni e giudizi espressi dai due Tribunali, Modena e Bologna, per evitare possibili pagamenti ulteriori da parte dell'Ente, si è ritenuto procedere alla liquidazione di quanto deciso dalla Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 577/2014 succitata.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2015 si sono stanziate le somme necessarie alla suddetta liquidazione.

VISTA la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 02/01/2015, n. 2 con il quale la responsabilità dell'Area Tecnica/Manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Giuseppe Ballotti;

# DETERMINA



## COMUNE DI MONTECRETO





### TC UFFICIO TECNICO

- 1) DI IMPEGNARE per la successiva liquidazione, come previsto nella sentenza della Corte di Appello di Bologna, Rep. n. 557/2014 del 14/01/2014:
  - alla Sig.ra PAPURELLA ANTONIA nata il 05/06/1925, titolare della causa, e al Sig. Giorgio Timpani nato il 16/07/1940, nominato suo procuratore generale, con procura del Notaio Avv. Frati Carlo di Viareggio, Rep. N. 4647, raccolta n. 3677, del 02/04/2015, registrata a Viareggio il 03/04/2015 al n. 1527 – serie 1\T - la somma di €. 33.375,00#, data dalla differenza tra €. 48.375,00# e l'acconto già versato dal Comune di Montecreto pari a €. 15.000,00#;
  - b. all'Avv. Gamberini Alessandra del Foro di Bologna, come da mandato da parte del Sig. Timpani Giorgio, in qualità di procuratore generale della Sig.ra Papurello,

_		oortati, per un totale di <b>€. 5.576,82</b> ‡ :nza (rifusione della metà di €. 7.000,00)	‡: €. 3.500,00	
_	- Compensi atto di precetto		€. 315,00	
-	Spese per notifica sentenza+atto di precetto		,	- €. 10,28
			€. 3.815,00	- €. 10,28
	Rimborso forfetario 15%		€. 572,25	
		TOTALE COMPENSI (A)	€. 4.387,25	
- Contrib. Integr. 4% ex-Legge 21/86		€. 175,49		
		TOTALE IMPONIBILE (B)	€. 4.562,74	
		I.V.A. 22% su (B)	€. 1.003,80	
		Spese non imponibili	€10,28	
		TOTALE NOTA	€. 5.576,82	
		A detrarre R.A su compensi (A)	€. 877,45	
		Netto a pagare	€. 4.699,37	

- 2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 38.951,82# come segue:
  - a. quanto a €. 38.481,92# al cap. 1244
  - b. quanto a €. 469,90# al cap. 124 del bilancio 2015.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Ballotti. Giuseppe

Tel: 0536-63722 Fax: 0536-63470 C.F.: 83000490363 - P.IVA: 00679510362 Sito: www.comune.montecreto.mo.it E-Mail:giuseppe.b@comune.montecreto.mo.it







# PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, lì 22/9/15

Il Responsabile del Servizio Castelli Pr.ssa Angiolina

# VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, lì 22915

Il Responsabile del Servizio Castelli Dr.ssa Angiolina

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO